

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta,..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 15/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 9.9.2002 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente, presso un esercizio convenzionato, un contratto di finanziamento "*per l'acquisto di un bene di consumo*". Per effetto di un'annotazione riportata in un riquadro del testo negoziale, il cliente contestualmente chiedeva alla società finanziaria il rilascio di carta di credito "*per l'utilizzo di una disponibilità iniziale di € 2.100*".

Con reclamo del 19.7.2010, il legale del debitore contestava all'intermediario che la carta di credito era stata a suo tempo collocata presso il suo assistito con "*inosservanza della normativa in materia di trasparenza e correttezza*" oltre all'applicazione di interessi usurari "*in violazione dell'art. 1815 comma 2, art. 644 c.p. e della L. 108/96*".

Con riscontro del 16.9.2010 la società finanziaria riferiva che la linea di credito in contestazione era stata utilizzata a partire dal 4.3.2004, allorché il cliente richiedeva una somma di € 3.000,00, per poi ottenere il 20.9.2005 il riutilizzo di € 2.384,03, il 26.2.2007 ulteriori € 3.280,00 e l'8.4.2009 la somma di € 1.430,00.

Insoddisfatto del riscontro, il cliente, per il tramite del proprio difensore, presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 10/11/2010. In una nota allegata, il legale esponeva che la carta di credito in contestazione "*era stata inviata*" alla propria assistita



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“...a propria insaputa e senza che ne facesse richiesta...*in seguito alla stipula di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene di consumo.....quindi senza un contratto*” e che le relative *“modalità di funzionamento erano del tutto sconosciute dal [medesimo cliente]”*.

Il legale rimarcava, inoltre, che il contratto di finanziamento non conteneva alcuna indicazione circa le condizioni economiche praticate all'operazione di finanziamento, quali il Tan, Taeg, *“le modalità di rimborso del capitale, le spese di incasso delle singole rate e i costi assicurativi”*.

In forza delle palesi violazioni della normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari, che hanno impedito al cliente di conoscere preventivamente il prodotto acquistato, l'avvocato ha chiesto l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario affinché venisse dichiarata *“estinta”* la carta di credito, con l'obbligo di restituzione per *“quanto indebitamente”* versato dal cliente *“a titolo di capitalizzazione, spese, interessi di mora ed oneri diversi, eccedenti i limiti di cui al tasso soglia ex L. 108/1996”*.

In sede di controdeduzioni, il resistente eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF a fronte di un finanziamento stipulato nel 2002 ed erogato nel 2004.

In via subordinata, l'intermediario respingeva le contestazioni della controparte in merito alla presunta usurarietà del finanziamento, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che occorra innanzitutto decidere l'eccezione preliminare che è stata formalizzata dall'intermediario, relativa alla competenza dell'ABF *ratione temporis*.

Sul punto occorre considerare espressamente che la ricorrente chiede dichiararsi l'*“estinzione della carta di credito”*, intendendo così contestare – in tal senso dovendosi interpretare il contenuto della domanda - la validità del contratto la cui stipula risale al 9.9.2002 e la cui attivazione, per quanto riguarda l'utilizzazione della linea di credito, risale al 4/3/2004.

Ora, le questioni affacciate e le domande proposte – essenzialmente ruotanti intorno all'opacità del contratto, se non addirittura alla sua radicale carenza - attengono al momento genetico del rapporto che, certamente, deve essere collocato in epoca molto antecedente al 1° gennaio 2007.

Anche l'altra domanda formulata (strettamente collegata alla prima, dalla quale direttamente viene fatta dipendere) concerne una restituzione di quanto indebitamente corrisposto dal 2004.

Occorre, allora, riconoscere che, attenendo la controversia sottesa al ricorso, evidentemente, alla fase genetica del contratto di finanziamento (ed alla carta di credito) che risulta collocato – a dire della ricorrente - con *“inosservanza della normativa in materia di trasparenza e correttezza”*, viene richiesta all'ABF una valutazione che riguarda il momento di collocazione del prodotto che – come riconosciuto da entrambe le parti - è comunque temporalmente riconducibile fra il 2002 ed il 2004.

Ma tale valutazione è preclusa a questo Collegio, giacché le disposizioni vigenti in materia di limiti alla competenza temporale dell'ABF (par. 4, sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari -provvedimento della Banca d'Italia del 15/2/2011) testualmente prevedono che *“non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Appare evidente che, in forza delle considerazioni svolte, alla luce delle norme vigenti, il ricorso dovrà essere considerato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI